Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 239

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 31 agosto 1979** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. **60.000**
Semestrale	» » »	» **32.000**
Trimestrale	» » »	» **17.000**
Annuo	senza supplementi ordinari	L. **46.500**
Semestrale	» » »	» **24.500**
Trimestrale	» » »	» **12.700**

Un fascicolo L. **200** - Supplementi ordinari: L. **250** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. **200** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

(7644)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1979, n. **414**.

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento e mutamento di titolo del beneficio parrocchiale dei SS. Nicola e Lucia, in Priverno.

N. 414. Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Terracina, Latina, Priverno e Sezze 25 luglio 1977, integrato con altro decreto 17 febbraio 1978, relativo: 1) al trasferimento del beneficio parrocchiale dei Santi Nicola e Lucia, sito nel centro di Priverno (Latina), in località Ceriara dello stesso comune, con il mutato titolo di « Santi Nicola e Lucia e Madonna di Pompei »; 2) all'incorporazione del relativo territorio nella parrocchia della cattedrale.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1979
Registro n. 15 Interno, foglio n. 385

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1979, n. **415**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Tommaso d'Aquino, in Roma.

N. 415. Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario generale di S.S. il Sommo Pontefice 15 febbraio 1977, integrato con altro decreto di pari data e con due dichiarazioni datate 4 marzo e 9 novembre 1977, relativo all'erezione della parrocchia di San Tommaso d'Aquino, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1979
Registro n. 15 Interno, foglio n. 384

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1979, n. **416**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Andrea apostolo nella chiesa del SS. Crocifisso, in Pavia.

N. 416. Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Pavia 25 marzo 1978, integrato con dichiarazione 28 settembre 1978, relativo: *a*) all'erezione della parrocchia di S. Andrea apostolo nella chiesa denominata « SS. Crocifisso », in zona Cordami di Pavia, con il trasferimento in essa del beneficio parrocchiale di S. Andrea apostolo, in Casatico di Giussago (Pavia); *b*) all'incorporazione del relativo territorio nella limitrofa parrocchia della Natività di Maria Vergine, in Giussago.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1979
Registro n. 15 Interno, foglio n. 386

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1979.

Scioglimento del consiglio comunale di Roverbella.

Al Presidente della Repubblica

Dopo le elezioni del 15 giugno 1975 per il rinnovo del consiglio comunale di Roverbella (Mantova) si costituì tra alcuni gruppi consiliari una coalizione che rese possibile la formazione degli organi ordinari.

Durante i primi mesi dell'anno in corso si determinò una frattura nella coalizione di maggioranza che portò prima alle dimissioni di quattro assessori e poi a quelle del sindaco e degli altri due assessori; di tali dimissioni quel consiglio comunale prese atto rispettivamente in data 29 maggio e 23 giugno c.a. senza, peraltro, provvedere alla loro sostituzione.

Il prefetto di Mantova, allora, con decreto del 29 giugno 1979, notificato a tutti i consiglieri, disponeva una convocazione d'ufficio di quel consiglio comunale nei giorni 5 e 7 luglio 1979, rispettivamente in prima e seconda convocazione, per procedere alla elezione del sindaco e della giunta municipale.

Tali adunanze consiliari davano esito negativo.

Il prefetto di Mantova, pertanto, allo scopo di consentire il regolare funzionamento di quell'amministrazione, convocava nuovamente d'ufficio il consiglio comunale di Roverbella per i giorni 14 e 20 luglio c.a., rispettivamente in prima e seconda convocazione, per procedere ai suddetti adempimenti, con l'espressa avvertenza che, in caso di persistente inadempienza, sarebbe stata promossa la procedura di scioglimento del consiglio ai sensi dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148.

Anche queste due sedute consiliari riuscivano, però, infruttuose.

Pertanto, il prefetto, constatata l'assoluta incapacità di quella rappresentanza elettiva di provvedere alla ricostruzione degli ordinari organi di amministrazione dell'ente, con grave pregiudizio per la civica comunità, ha proposto, a norma del citato art. 323, lo scioglimento del suddetto consiglio comunale del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune a norma dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di Roverbella in ordine ad un preciso obbligo di legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione si ritiene che, nella specie, ricorrano pienamente gli estremi per far luogo alla proposta misura di rigore.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Roverbella ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Felice Sorgi.

Roma, addì 10 agosto 1979

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Roverbella (Mantova) non è riuscito a provvedere alla sostituzione del sindaco e della giunta municipale dimissionari, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Roverbella (Mantova) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Felice Sorgi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 agosto 1979

PERTINI

ROGNONI

(7633)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1979.

Approvazione della tabella riguardante la forza minima e la composizione degli equipaggi delle navi addette alla navigazione sulle acque interne, nonchè istituzione del titolo professionale di timoniere e delle qualifiche di marinaio aiuto-timoniere e marinaio aiuto-motorista.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visti gli articoli 21, 23, 134, quarto comma, e 317 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il regolamento per la navigazione interna approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1949, n. 631;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1951;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1957, n. 332;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1971;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5;

Visti gli articoli 79, 86, 97 e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la legge 1° febbraio 1978, n. 30;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1959, numero 40/N066, con il quale è stata approvata la tabella riguardante la forza minima e la composizione degli equipaggi delle navi addette alla navigazione sui laghi e sono stati determinati i tipi delle navi delle quali il capo timoniere può assumere il comando;

Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1974, con il quale sono state apportate modifiche alla tabella suddetta;

Ritenuta la necessità di modificare le citate tabelle e le attribuzioni conferite al capo timoniere dall'art. 3 del decreto ministeriale 1° giugno 1959, n. 40/N066, in relazione alle mutate esigenze dell'esercizio dei servizi pubblici di navigazione sui laghi, ai miglioramenti tecnici verificatisi nelle attrezzature di bordo, negli impianti di manovra, nonché nelle installazioni di sicurezza delle navi;

Ritenuta l'opportunità di istituire il titolo professionale di timoniere e le qualifiche di marinaio aiuto-timoniere e marinaio aiuto-motorista per il personale

navigante della navigazione interna, in considerazione delle esigenze e delle caratteristiche dei trasporti effettuati con le navi di maggior tonnellaggio di stazza lorda o di maggior potenza dei motori e di stabilire, inoltre, le condizioni e le modalità per il relativo conseguimento;

Ritenuta la necessità di determinare la forza minima e la composizione degli equipaggi anche per le navi aventi caratteristiche diverse da quelle prese in considerazione nella tabella annessa ai decreti ministeriali 1° giugno 1959, n. 40/N066 e 6 agosto 1974;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata l'unita tabella riguardante la forza minima e la composizione degli equipaggi delle navi addette alla navigazione sulle acque interne.

La nuova tabella, che sostituisce quella allegata al decreto 6 agosto 1974, entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

Per le navi che abbiano caratteristiche diverse da quelle previste dalla suddetta tabella, la composizione e la forza minima dei rispettivi equipaggi verranno determinate di volta in volta con singoli provvedimenti.

Art. 3.

Il capo timoniere, per quanto riguarda la navigazione interna, può assumere il comando delle seguenti navi:

1) addette al trasporto di persone:

a) piroscafi di qualsiasi tipo fino a 200 tonn. di stazza lorda;

b) motonavi di qualsiasi tipo fino a 200 tonn. di stazza lorda;

c) motonavi con comandi centralizzati fino a 300 tonn. di stazza lorda;

2) addette al trasporto di merci:

a) piroscafi di qualsiasi tipo fino a 300 tonn. di stazza lorda;

b) motonavi di qualsiasi tipo fino a 400 tonn. di stazza lorda;

3) addette a servizi di rimorchio: con motori di potenza fino a 500 C.V.

Sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 1° giugno 1959, n. 40/N066.

Art. 4.

Ad integrazione dei titoli professionali previsti per il personale navigante della navigazione interna, ed ai fini dell'applicazione del punto 2 dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1949, n. 631, viene istituito il titolo professionale di timoniere.

Ad integrazione, inoltre, dell'art. 44 del suddetto decreto, vengono istituite le qualifiche di marinaio aiuto-timoniere e marinaio aiuto-motorista.

Art. 5.

Per conseguire il titolo professionale di timoniere occorrono, oltre a quelli di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 49 del regolamento per la navigazione interna, i seguenti requisiti:

1) avere la qualifica di marinaio aiuto-timoniere ed avere effettuato un anno di navigazione nella qualifica stessa;

2) aver sostenuto con esito favorevole un esame secondo il programma stabilito dal successivo art. 7.

Il personale in congedo della Marina militare che ha raggiunto almeno il grado di sergente nocchiero volontario, e che sia in possesso degli altri requisiti previsti dal presente articolo, può compensare dieci mesi del periodo di navigazione previsto dal punto 1) con un corrispondente periodo di navigazione su nave militare o mercantile.

Di analoga compensazione possono usufruire i marinai iscritti nelle matricole del personale navigante della navigazione interna che, alla data di pubblicazione del presente decreto, abbiano conseguito la qualifica aziendale di timoniere.

Possono conseguire il titolo di timoniere gli iscritti fra la gente di mare di 1ª categoria che, essendo in possesso degli altri requisiti, abbiano almeno il titolo di « capobarca per il traffico dello Stato », nonché i marinai iscritti nelle matricole del personale navigante della navigazione interna che, alla data di pubblicazione del presente decreto, abbiano conseguito da almeno un anno la qualifica aziendale di timoniere.

Art. 6.

Il titolo professionale di timoniere della navigazione interna, fermo restando l'obbligo di svolgere le normali mansioni di coperta, comprese quelle riguardanti l'esecuzione delle operazioni di attracco, ormeggio, ancoraggio, imbarco o sbarco di passeggeri o merci, abilita, in ausilio ed in occasionale temporanea sostituzione del componente l'equipaggio con titolo professionale di capitano, a pilotare le seguenti navi:

1) addette a trasporto di persone:

a) piroscafi di qualsiasi tipo oltre le 200 tonn. di stazza lorda;

b) motonavi di qualsiasi tipo oltre le 300 tonn. di stazza lorda;

2) addette a trasporto di merci:

a) piroscafi di qualsiasi tipo oltre le 300 tonn. di stazza lorda;

b) motonavi di qualsiasi tipo oltre le 700 tonn. di stazza lorda;

3) rimorchiatori spintori di potenza superiore a 1000 C.V.

Art. 7.

Il programma d'esame per il conseguimento del titolo di timoniere della navigazione interna consiste in una prova orale e in una prova pratica.

La prova orale verte sugli argomenti appresso elencati:

a) nozioni di nomenclatura ed attrezzatura navale;

b) nozioni di manovre varie: ormeggio, ancoraggio, disincaglio, prendere un corpo morto, rimorchio locale e costiero;

c) concetto di navigazione: impiego pratico della bussola, lettura delle rotte su carte nautiche;

d) conoscenza delle principali regole vigenti per evitare abbordi in acque marittime ed interne.

La prova pratica consiste nel pilotaggio di una nave a propulsione meccanica del tipo indicato dall'art. 6, in presenza di ostacoli fissi e mobili.

Art. 8.

Le sessioni e le sedi degli esami per il conseguimento del titolo professionale di timoniere sono fissate dagli uffici compartimentali o provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 9.

Le prove d'esame sono sostenute davanti ad un funzionario tecnico abilitato appartenente al ruolo della carriera direttiva o di concetto, designato dal direttore dell'ufficio compartimentale o provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Il funzionario incaricato redige un verbale dell'esame sostenuto, in base al quale l'ufficio provvede al conferimento del titolo professionale di timoniere.

Art. 10.

Per ottenere l'ammissione agli esami per il conseguimento del titolo di timoniere gli interessati, almeno trenta giorni prima della data dell'esame, devono produrre all'ufficio compartimentale o provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, presso il quale intendono presentarsi, apposita domanda in carta da bollo nella quale siano indicate le loro generalità e l'ufficio presso il quale sono iscritti nelle matricole del personale navigante.

Alla domanda devono essere allegati:

1) certificato medico redatto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1957, n. 332;

2) dichiarazione redatta ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1951, concernente le norme per l'accertamento del requisito di navigazione, dalla quale risulti che il richiedente ha effettuato almeno il periodo di navigazione richiesto al punto 1) dell'art. 5.

Art. 11.

Il candidato è ammesso a sostenere la prova pratica se in quella orale ha riportato un punteggio non inferiore a 12/20.

Il candidato è dichiarato idoneo se nella prova pratica ha conseguito un punteggio non inferiore ai 14/20.

Art. 12.

Coloro che:

a) sono in possesso del titolo professionale di timoniere,

b) hanno compiuto i ventuno anni di età,

c) risultano di buona condotta morale e civile,

d) hanno effettuato un periodo di almeno trenta giorni in servizio di coperta con pratica al timone sulle navi di cui ai punti 1) e 3) dell'art. 6,

assumono la qualifica di « autorizzato » che conferisce la facoltà di esplicare le mansioni del titolo anche su navi addette a servizi pubblici di linea o di rimorchio o a servizi di trasporto di persone per conto terzi.

Art. 13.

L'apprendista di macchina di cui all'art. 44 del regolamento per la navigazione interna approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631, che abbia compiuto il diciottesimo anno di età e dimostri di aver effettuato sei mesi di navigazione, assume la qualifica di marinaio.

Art. 14.

Per conseguire la qualifica di marinaio aiuto-timoniere occorrono i seguenti requisiti:

a) avere la qualifica di marinaio ed aver navigato con tale qualifica in servizio di coperta per un periodo di almeno tre mesi;

b) aver superato un corso teorico-pratico riconosciuto dall'azienda;

c) essere in possesso dei requisiti fisici necessari per il conseguimento dei titoli professionali di coperta.

Il marinaio aiuto-timoniere, oltre le normali mansioni di marinaio in servizio di coperta, svolge le funzioni di pilotaggio delle navi aventi tonnellaggio di stazza lorda inferiore a quella di cui all'art. 6, in ausilio ed in occasionale temporanea sostituzione del componente l'equipaggio avente titolo professionale di capitano o capo timoniere.

Art. 15.

Per conseguire la qualifica di marinaio aiuto-motorista occorrono i seguenti requisiti:

a) avere la qualifica di marinaio;

b) avere effettuato almeno tre mesi di pratica di riparazione e manutenzione motori in officina o in cantiere ed aver navigato in servizio di macchina per un periodo di almeno tre mesi;

c) aver superato un corso teorico-pratico riconosciuto dall'azienda;

d) essere in possesso dei requisiti fisici necessari per il conseguimento dei titoli professionali di macchina.

Il marinaio aiuto-motorista, oltre le normali mansioni in servizio di coperta, svolge le funzioni di condotta e sorveglianza degli apparati motopropulsori e degli impianti di bordo, quando, dall'allegata tabella, è previsto il suo impiego in sostituzione del motorista di motonave.

Art. 16.

Il conseguimento delle qualifiche di marinaio, marinaio aiuto-timoniere, marinaio aiuto-motorista e timoniere autorizzato deve essere annotato, a cura degli uffici compartimentali o provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, nelle matricole, nei libretti di navigazione e, per quanto riguarda la qualifica di timoniere autorizzato, anche sul titolo professionale di timoniere.

Per ottenere l'annotazione gli interessati debbono presentare agli uffici di cui al comma precedente la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del presente decreto.

L'effettuazione dei periodi di servizio ed il superamento dei corsi aziendali richiesti dai suddetti articoli dovrà essere comprovata da una dichiarazione redatta in conformità di quanto previsto dal punto 2) dell'art. 10.

Roma, addì 28 luglio 1979

Il Ministro: PRETI

TABELLA RELATIVA ALLA FORZA MINIMA E ALLA COMPOSIZIONE DEGLI EQUIPAGGI DELLE NAVI ADIBITE ALLA NAVIGAZIONE INTERNA

TIPI DI NAVI E LORO DESTINAZIONE			Forza minima complessiva (numero di persone)	Titoli professionali e qualifiche (ai sensi del D.P.R. 28-6-1949, n. 671, articoli 44 e da 49 a 58, D.M. 16-2-1971 e del presente decreto)													
				Capitano (a) (f)	Capo timoniere (a) (f)	Macchinista (a)	Motorista di motonave (a) (d) (f)	Capo barca	Pilota motorista (a)	Conduttore di motoscafo (a)	Timoniere (a) (f)	Motorista di motoscafo (a) (d)	Fuochista abilitato (a)	Barcaiolo abilitato	Marinaio aiuto-timoniere	Marinaio aiuto-motorista (f)	Marinaio o allievo marinaio o apprendista di macchina
Piroscafi per trasporto di	Persone	non superiori a 200 t.s.l.	5 (b)		1	1							1 (b)		1		1
Piroscafi per trasporto di	Persone	superiori a 200 t.s.l.	6 (b)	1		1					1		1 (b)				2
Piroscafi per trasporto di	Merci	non superiore a 300 t.s.l. — Potenza installata non superiore a 100 CV	3 (b)		1								1 (b)		1		
Piroscafi per trasporto di	Merci	non superiore a 300 t.s.l. — Potenza installata superiore a 100 CV	4 (b)		1	1							1 (b)		1		
Piroscafi per trasporto di	Merci	superiori a 300 t.s.l.	5 (b)	1		1					1		1 (b)				1
Navi a motore (motonavi - motonavi traghetto - aliscafi - motoscafi) per trasporti di	Persone	non superiori a 10 t.s.l.	1 (c) (g)						1 (g)	(g)		(g)					(c) (g)
Navi a motore (motonavi - motonavi traghetto - aliscafi - motoscafi) per trasporti di	Persone	superiori a 10 t.s.l. e non superiori a 25 t.s.l.	2 (c) (g)						1 (g)	(g)		(g)					1 (c) (g)
Navi a motore (motonavi - motonavi traghetto - aliscafi - motoscafi) per trasporti di	Persone	superiori a 25 t.s.l. e non superiori a 50 t.s.l.	2 (c)		1		1									(f)	(c)
Navi a motore (motonavi - motonavi traghetto - aliscafi - motoscafi) per trasporti di	Persone	superiori a 50 t.s.l. e non superiori a 300 t.s.l.	3 (c) (e)		1		1								1	(f)	(c) (e)
Navi a motore (motonavi - motonavi traghetto - aliscafi - motoscafi) per trasporti di	Persone	superiori a 300 t.s.l.	4 (c) (e) (h)	1			1				1					(f)	1 (c) (e) (h)
Navi a motore (motonavi - motonavi traghetto - aliscafi - motoscafi) per trasporti di	Merci	non superiori a 25 t.s.l.	1 (c) (g)						1 (g)	(g)		(g)					(c) (g)
Navi a motore (motonavi - motonavi traghetto - aliscafi - motoscafi) per trasporti di	Merci	superiori a 25 t.s.l. e non superiori a 50 t.s.l.	2 (c)					1									1 (c)
Navi a motore (motonavi - motonavi traghetto - aliscafi - motoscafi) per trasporti di	Merci	superiori a 50 t.s.l. e non superiori a 200 t.s.l.	2 (c)		1		1									(f)	(c)
Navi a motore (motonavi - motonavi traghetto - aliscafi - motoscafi) per trasporti di	Merci	superiori a 200 t.s.l. e non superiori a 400 t.s.l.	3 (c)		1		1								1	(f)	(c)
Navi a motore (motonavi - motonavi traghetto - aliscafi - motoscafi) per trasporti di	Merci	superiori a 400 t.s.l. e non superiori a 700 t.s.l.	3 (c)	1			1								1	(f)	(c)
Navi a motore (motonavi - motonavi traghetto - aliscafi - motoscafi) per trasporti di	Merci	superiori a 700 t.s.l.	4 (c) (h)	1			1				1					(f)	1 (c) (h)
Rimorchiatori e spintori in servizio di rimorchio o di spinta		potenza installata non superiore a 150 CV	2 (c)						1					1			(c)
Rimorchiatori e spintori in servizio di rimorchio o di spinta		potenza installata superiore a 150 CV e non superiore a 500 CV	3 (c)		1		1							1		(f)	(c)
Rimorchiatori e spintori in servizio di rimorchio o di spinta		potenza installata superiore a 500 CV e non superiore a 1000 CV	3 (c)	1			1								1	(f)	(c)
Rimorchiatori e spintori in servizio di rimorchio o di spinta		potenza installata superiore a 1000 CV	4 (c)	1			1				1					(f)	1 (c)
Navi a vela o a remi anche se con motore di potenza non superiore a 20 CV		non superiori a 10 t.s.l. se adibite a trasporto persone o non superiori a 50 t.s.l. se adibite a trasporto merci	1											1			
Navi a vela o a remi anche se con motore di potenza non superiore a 20 CV		superiori a 50 t.s.l. adibite a trasporto merci	2		1												1

Annotazioni

(a) Sulle navi addette ai servizi pubblici di linea o di rimorchio ovvero a servizi di trasporto persone per conto terzi, il capitano, il capo timoniere, il macchinista, il motorista di motonave, il conduttore di motoscafo, il pilota-motorista, il motorista di motoscafo, il fuochista abilitato e il timoniere devono essere in possesso della qualifica di « autorizzato ».

(b) Sui piroscafi con forni alimentati a carbone, l'equipaggio viene aumentato di un fuochista abilitato.

(c) Sulle navi a motore il cui apparato motopropulsore può essere manovrato solo dal locale macchine, l'equipaggio viene aumentato di un marinaio o di un allievo marinaio.

(d) Sulle navi a motore con comandi centralizzati in cabina di pilotaggio, il motorista svolge anche mansioni di coperta.

(e) Sulle navi a motore superiori a 170 t.s.l., adibite a servizi pubblici di linea, e non munite di apparecchi di governo ad energia meccanica, l'equipaggio viene aumentato di un marinaio o di un allievo marinaio.

(f) Qualora il capitano ovvero il capo timoniere ovvero il timoniere sia munito anche del titolo professionale di motorista di motonave, il motorista di motonave può essere sostituito con un marinaio aiuto-motorista.

La stessa sostituzione può essere apportata qualora la nave svolga servizi tra scali distanti non più di 8 km da un posto di approdo ove esista una organizzazione aziendale di pronto intervento o sorveglianza degli apparati motori.

(g) Qualora la condotta del motoscafo, invece che dal pilota-motorista, venga assunta da un conduttore di motoscafo non munito del titolo professionale di motorista di motoscafo, fa parte dell'equipaggio un motorista di motoscafo in aggiunta o in sostituzione del marinaio, nei casi in cui questo è previsto.

(h) Qualora le navi per trasporto persone superiori a 300 t.s.l., con esclusione delle m/navi traghetto, e le navi per trasporto merci superiori a 700 t.s.l. siano dotate di cabina di pilotaggio sistemata ed attrezzata per la condotta ed il governo da parte di una unica persona, l'equipaggio può essere ridotto a tre persone con l'abolizione del marinaio.

(i) La forza minima complessiva degli equipaggi dei rimorchiatori e spintori naviganti da soli, è determinata in base a quanto stabilito per le navi a motore per trasporto di merci.

Nota generale:

Per « nave a motore con comandi centralizzati » si intende una nave a motore il cui apparato motopropulsore, senza che sia necessaria la presenza continuativa di un uomo nel locale macchine salvo che per l'avviamento e l'arresto a fine servizio, viene condotto, governato e controllato negli elementi di funzionamento essenziali per la sicurezza direttamente dalla cabina di pilotaggio con l'ausilio di telecomandi e di un sistema di controllo e di allarme del funzionamento degli apparati motopropulsori e dei gruppi elettrogeni.

Per « cabina di pilotaggio sistemata ed attrezzata per la condotta ed il governo da parte di una sola persona » si intende una cabina di pilotaggio che per posizione, dimensioni e costruzione, nonchè per disposizione degli apparecchi di governo e dei comandi dell'apparato motopropulsore, consenta l'effettuazione delle manovre in navigazione ed in fase di approdo o di ormeggio da parte di una unica persona in condizioni di adeguata visibilità ed in modo agevole.

Nelle « mansioni di coperta » si intendono comprese quelle inerenti alle operazioni di attracco, approdo, ormeggio, ancoraggio, imbarco e sbarco di passeggeri o di merci.

(7354)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1979.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'azienda elettrica municipale del comune di Sartirana Lomellina.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la domanda in data 28 novembre 1964, con la quale il comune di Sartirana Lomellina (Pavia) ha chiesto all'Ente nazionale per l'energia elettrica, ai sensi dell'art. 4, n. 5, della sopracitata legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la concessione di esercizio delle attività di distribuzione e vendita di energia esercitata a mezzo della propria azienda elettrica municipale;

Vista la domanda n. 3603 in data 21 dicembre 1978, con la quale il comune di Sartirana Lomellina ha comunicato di rinunciare alla richiesta di concessione dell'esercizio di attività elettriche;

Vista la delibera n. 66 in data 9 dicembre 1978, con la quale il comune di Sartirana Lomellina ha deciso di rinunciare alla sopraindicata richiesta di concessione dell'esercizio di attività elettriche;

Ritenuto che l'azienda elettrica municipale del comune di Sartirana Lomellina è soggetta a trasferimento e rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa elettrica dell'azienda municipale del comune di Sartirana Lomellina (Pavia) è trasferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica, con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente nazionale per l'energia elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica provvede alla restituzione dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1979

Il Ministro: NICOLAZZI

(7622)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Revoche di accreditamenti di notai

A seguito del trasferimento dal comune di Lecce al comune di Ceglie Messapico del notaio dott. Pietro Intermite, con decreto ministeriale 7 agosto 1979 è stato revocato l'accreditamento per le operazioni di debito pubblico da eseguire presso la direzione provinciale del tesoro di Lecce, già conferito al predetto notaio con decreto ministeriale 24 agosto 1978.

(7534)

A seguito della dispensa dall'ufficio, per limiti di età, del notaio dott. Luigi Maddalena, con decreto ministeriale 13 agosto 1979 è stato revocato, con effetto dal 7 novembre 1979, l'accreditamento per le operazioni di debito pubblico da eseguire presso la direzione provinciale del tesoro di Napoli, già conferito al predetto notaio con decreto ministeriale 5 febbraio 1962.

(7535)

A seguito della dispensa dall'ufficio, per limiti di età, del notaio dott. Carmelo Cernigliaro, con decreto ministeriale 13 agosto 1979 è stato revocato, con effetto dal 20 ottobre 1979, l'accreditamento per le operazioni di debito pubblico da eseguire presso la direzione provinciale del tesoro di Trapani, già conferito al predetto notaio con decreto ministeriale 8 marzo 1951.

(7536)

A seguito della dispensa dall'ufficio, per limiti di età, del notaio dott. Giusto Bronzin, con decreto ministeriale 13 agosto 1979 è stato revocato, con effetto dal 9 ottobre 1979, l'accreditamento per le operazioni di debito pubblico da eseguire presso la direzione provinciale del tesoro di Udine, già conferito al predetto notaio con decreto ministeriale 16 agosto 1938.

(7537)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Bassano del Grappa

Con decreto 5 giugno 1979, n. 636, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo abbandonato della Roggia Bernarda in comune di Bassano del Grappa (Vicenza), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 15 mappale 474 (ex 56½) della superficie di mq 240 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 4 aprile 1978 in scala 1:200 dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(7626)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Ramacca

Con decreto 4 giugno 1979, n. 491, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del fiume Dittaino in località Lembiso del comune di Ramacca (Catania) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 98 mappale 5½ della superficie di mq 2766 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato l'8 giugno 1978 in scala 1:4000 dall'ufficio tecnico erariale di Catania; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(7627)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorsi a borse di studio

Nel bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche parte III del 24 luglio 1979 sono stati pubblicati i seguenti concorsi:

Bando n. 203.1.24 (Scadenza 2 ottobre 1979):

Bando di concorso a sedici borse di studio, da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze matematiche.

Comunicato (*Bando n.* 219.11) (Scadenza 29 settembre 1979):

Borse di perfezionamento offerte dal Public Health Service del Department of Health Education and Welfare degli Stati Uniti d'America - Anno accademico 1980-81.

(7678)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a cinquantanove posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Firenze.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI FIRENZE

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.

Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a cinquantanove posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Firenze.

Il 10% di tali posti, pari a sei, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti poltici (o non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro, presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Firenze dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata dal direttore provinciale.

Art. 5.

Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Firenze in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/00122 del 2 marzo 1978.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Firenze, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario, operatore straordinario, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dallo art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, prestatore d'opera, nonchè la iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) residenza da almeno un anno nella provincia di Firenze. Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione di apposito certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di queste ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva;

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore ai tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Firenze e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultano disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, addì 9 gennaio 1979

Il direttore provinciale: LUCCHESINI

Registrata alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Firenze, addì 22 giugno 1979
Registro n. 2 Poste, foglio n. 135

ALLEGATO *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Firenze

Il sottoscritto . . . . (1)
nato a . . . . il . . . .
residente in . . . . . . via . . . . . . n. . .
provincia . . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a cinquantanove posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza 9 gennaio 1979, n. 105.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . il . . . . . .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . . . . . con la qualifica di . . . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . . che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, ...

Firma . . . .

(La firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della concellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secono i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(7508)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinvio della prova scritta del concorso, per esami, a venti posti di analista nel ruolo degli analisti per il servizio repressione frodi, carriera direttiva.

La prova scritta del concorso, per esami, a venti posti di analista nel ruolo degli analisti per il servizio repressione frodi, carriera direttiva, indetto con decreto ministeriale 16 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 21 maggio 1979, stabilita per il giorno 8 ottobre 1979, è stata rinviata al 14 gennaio 1980 ed avrà luogo presso il palazzo degli esami, in via Girolamo Induno n. 4, Roma, con inizio alle ore 8,30.

Il presente avviso annulla e sostituisce quello pubblicato alla pagina 7275 della *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 28 agosto 1979.

(7579)

OSPEDALE « S. CARLO BORROMEO » DI MILANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

(2778/S)

OSPEDALE CIVILE « S. CASA » DI LORETO

Concorso ad un posto di assistente di radiologia e terapia fisica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Loreto (Ancona).

(2766/S)

OSPEDALE DI SCHIO

Concorso a due posti di assistente della divisione di geriatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della divisione di geriatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969 n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Schio (Vicenza).

(2763/S)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 maggio 1979, n. 9-5/Legisl.

Modificazione al decreto n. 4-152/Leg. del 7 marzo 1979 concernente: « Lavori pubblici 23 novembre 1978, n. 48. Approvazione del regolamento per il funzionamento della commissione forestale provinciale ».

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 17 *luglio* 1979)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il decreto 7 marzo 1979, n. 4-152/Leg., con il quale il presidente della giunta provinciale aveva approvato il regolamento per il funzionamento della commissione forestale provinciale di cui alla legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48;

Vista la deliberazione 27 aprile 1979, n. 3796, con la quale la giunta provinciale ha modificato, in conseguenza del rilievo 4 aprile 1979, n. 30, della Corte dei conti, il regolamento allegato alla precedente deliberazione 16 febbraio 1979, n. 1428;

Decreta:

1) di approvare, per i motivi esposti in premessa, le modifiche del regolamento per il funzionamento della commissione forestale provinciale di cui alla legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48, ed approvato con decreto 7 marzo 1979, numero 4-152/Leg., del quale costituisce parte integrante e sostanziale, secondo quanto sotto esposto:

all'art. 2, punto 4, le parole « altri provvedimenti » sono sostituite dalle parole « altri provvedimenti legislativi »;

il terzo e quarto comma dell'art. 3 sono sostituiti dal seguente: « La commissione nomina il componente che deve presiedere la riunione in caso di assenza o impedimento del presidente »;

l'art. 7, terzo comma, viene sostituito dal seguente: « L'utilizzo dei relativi ordini di accreditamento emessi a carico del fondo forestale viene effettuato sulle disponibilità dei singoli enti, mediante prelevamento con buoni o mediante ordinativi a favore dei creditori ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 9 maggio 1979

Il presidente: MENGONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1979
Registro n. 25, *foglio n.* 137

(6962)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 febbraio 1979, n. 9.

Regolamento di esecuzione alle leggi provinciali 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche e 25 novembre 1978, n. 52.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 29 *maggio* 1979)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Viste le leggi provinciali 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche e 25 novembre 1978, n. 52;

Vista la delibera della giunta provinciale del 26 gennaio 1979, n. 548, concernente l'approvazione del regolamento di esecuzione alle leggi provinciali citate;

Visto l'art. 53 del testo unico delle leggi sullo statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1972, n. 670;

In esecuzione della succitata delibera;

Decreta:

Articolo unico

E' emanato l'allegato regolamento di esecuzione alle leggi provinciali 2 aprile 1972, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni e 25 novembre 1978, n. 52, consistente in 15 articoli.

Il regolamento emanato con decreto del presidente della giunta provinciale del 3 ottobre 1966, n. 38, e successive modifiche ed integrazioni è abrogato.

Sono abrogati gli articoli 21 e 23 del decreto del presidente della giunta provinciale 15 maggio 1974, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 15 febbraio 1979

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *maggio* 1979
Registro n. 4, *foglio n.* 123

Art. 1.

Sono abitazioni di lusso: quelle considerate tali a norma del decreto ministeriale 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 agosto 1969, n. 218.

Persone singole possono essere ammesse solo all'acquisizione di alloggi composti da non più due vani abitabili oltre i locali accessori, a meno che intendono contrarre matrimonio. In tal caso si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni.

In caso di costruzione od acquisto anche di un garage la superficie utile come calcolato ai sensi del primo comma dell'art. 7 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, può essere aumentata del 60 % della superficie netta del garage. A tal fine la superficie netta del garage viene considerata sino ad un massimo di 15 mq.

Art. 2.

Le domande di cui all'art. 8 e all'ultimo comma dell'art. 35 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, devono essere corredate dai seguenti documenti:

a) questionario da predisporre a cura dell'assessorato per l'edilizia agevolata, contenente i dati occorrenti per la determinazione del punteggio di cui all'articolo seguente, da compilarsi in ogni sua parte, corredato dei documenti in esso indicati e sottoscritto davanti ad un funzionario comunale, provinciale o dell'istituto per l'edilizia abitativa o, se all'estero, davanti ad un pubblico ufficiale italiano;

b) relazione contenente le caratteristiche della abitazione da acquistare, da costruire o da recuperare;

c) piano di finanziamento comprovante la sussistenza dei mezzi propri richiesti all'art. 7 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

La concessione delle agevolazioni ai richiedenti singoli avverra nell'ordine di una graduatoria formata per ogni gruppo linguistico e per fasce di reddito sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascun richiedente secondo i seguenti criteri:

1) Condizioni economiche della famiglia:

a) per le famiglie, le quali hanno un reddito complessivo annuo valutato a norma dell'art. 2, lettera *d*), e dell'art. 6-*bis* della legge 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni:

fino a L. 4.000.000 . . . . . . punti 10
oltre a L. 4.000.000 fino a L. 5.000.000 . . . » 9
oltre a L. 5.000.000 fino a L. 6.000.000 . . . » 7
oltre a L. 6.000.000 fino a L. 7.000.000 . . . » 5
oltre a L. 7.000.000 fino a L. 8.000.000 . . . » 3
oltre a L. 8.000.000 fino a L. 10.000.000 . . . » 2

per l'assegnazione in locazione di cui all'art. 44 della legge di riforma della casa:

fino a L. 3.000.000 . . . . punti 10
oltre a L. 3.000.000 fino a L. 3.750.000 . . . » 7
oltre a L. 3.750.000 fino a L. 4.500.000 . . . » 5

b) per le famiglie, le quali devono corrispondere per l'alloggio attualmente occupato un canone mensile superiore del 25 per cento del proprio reddito, in quanto non supera i 6.000.000 lire . . . . . punti 3

Per reddito di lavoro dipendente si intende quello al netto degli oneri sociali. In caso di lavoro autonomo o di impresa per reddito si intende quello al netto degli oneri sociali del richiedente stesso, delle spese per il personale e delle spese eventuali per locazione dei locali in cui il lavoro o l'impresa viene svolta. Per l'accertamento presuntivo del reddito di lavoro autonomo o da impresa si tiene pure conto del patrimonio complessivo familiare mediante applicazione dei criteri vigenti per la determinazione dell'indennità di occupazione di cui all'art. 15 della legge sulla riforma della casa per i terreni, della rendita catastale, rivalutata ai sensi delle leggi tributarie per i fabbricati.

2) Consistenza numerica della famiglia:

per ogni componente di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge provinciale del 2 aprile 1962, n. 4 . punti 2
(al richiedente senza coniuge e con figli a carico spettano 2 punti aggiuntivi)

3) Anzianità di residenza nella provincia:

per ogni tre anni o frazione successiva minima di un anno (massimo dieci punti) . . . . . . punti 1

4) Recesso del locatore ai sensi dell'art. 59, n. 1, della legge 27 luglio 1978, n. 392 . . . . . . punti 3

5) Condizioni deficienti di abitabilità:

I) abitazione dichiarata inabitabile a norma dell'art. 1 della legge provinciale 13 maggio 1977, n. 13 . punti 5

II) abitazione superaffollata:

a) alloggio di superficie abitabile inferiore a mq 14 per i primi 4 abitanti e di 10 mq per ciascuno dei successivi . . . . punti 2

b) alloggio di superficie abitabile inferiore a mq 14 per i primi 4 abitanti e di 10 mq per ciascuno dei successivi occupato: da più di due persone o più nuclei familiari composti da più di due unità . . . » 3

da più di tre persone per stanza . . . . » 4

per stanza si intende quella di almeno 9 mq.

III) in aggiunta per ogni anno, nel quale il richiedente occupava una abitazione inabitabile o superaffollata, anche se in alloggi diversi, purché in anni consecutivi, la cui decorrenza non può essere precedente alla data di matrimonio, né a quella di residenza (massimo punti 5) . . . . punti 1

Le situazioni di cui ai numeri I) e II), limitatamente alla coabitazione di due nuclei familiari, devono sussistere da almeno due anni alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Le situazioni di cui ai numeri I), II) e III) devono essere comprovate da dichiarazione di inabilità di cui all'art. 1 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, e, per quanto riguarda le situazioni di superaffollamenti, da una dichiarazione del comune, dalla quale risulti la composizione dell'alloggio con indicazione del numero delle stanze, della superficie di calpestio dell'alloggio e delle singole stanze, del numero delle persone che lo abitano e della durata di occupazione.

6) Trasferimento da altro comune della provincia:

a) quando il nucleo familiare risiede in località di comune diverso da quello ove è situato il luogo di lavoro del capofamiglia, che non sia raggiungibile con mezzi ordinari di linea . . . . punti 4

b) quando il nucleo familiare risieda in località di comune diverso da quello ove è situato il luogo di lavoro del capofamiglia, che sia raggiungibile con mezzi ordinari di linea e che disti

km 40 e più . . . . punti 3
da km 25 a km 39 . . . . » 2
da km 15 a km 24 . . . . » 1

7) Costituzione di nuova famiglia:

per famiglia neocostituita che intende acquisire la propria abitazione in comune, luogo del posto di lavoro, qualora la domanda è stata presentata nei tre anni successivi a quello del matrimonio . . . . punti 5

8) La qualità di mutilato, invalido di guerra o del lavoro o civile, figlio, vedova o genitore di caduto in guerra:

I) per la qualità di mutilato, invalido di guerra o del lavoro o civile con diminuzione della capacità lavorativa o con pensione di guerra:

a) del richiedente:

dal 35 al 50% o della VII e VIII categoria	punti 2
dal 51 al 75% o della V e VI categoria . .	» 3
dal 76 all'83% o della III e IV categoria .	» 4
dall'84 al 100% o della I e II categoria .	» 5

b) di familiare convivente a carico:

dal 35 al 50% o della VII e VIII categoria .	» 1
dal 51 al 100% o della I alla VI categoria .	» 2

II) per la qualità di figlio, vedova o genitore di caduto in guerra . . . . punti 1

Ai percettori di pensione di invalidità dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sono attribuiti quattro punti, salvo la produzione di un certificato del medico provinciale, dal quale risulti una percentuale di diminuzione della capacità lavorativa superiore all'83 per cento.

A parità di punteggio sono preferite nell'ordine le domande di famiglie composte da oltre cinque membri, di richiedente con minor reddito ed infine le domande di richiedenti in possesso della qualità di cui al n. 8.

I punteggi di cui al presente articolo devono riferirsi alle condizioni del richiedente alla data di scadenza per la presentazione delle domande stesse. I requisiti generali per l'ammissione alle agevolazioni provinciali devono sussistere anche all'atto di liquidazione finale del mutuo o contributo.

Le domande che contengono dichiarazioni non veritiere non sono prese in considerazione ai fini della formazione della graduatoria.

Art. 4.

Le cooperative sono ammesse nel limite delle quote assegnate a ciascun gruppo linguistico nell'ordine della media aritmetica della somma dei punti attribuiti a ciascun socio a norma dell'art. 3. Cooperative con uno o più soci risultanti appartenenti alla fascia di reddito superiore a quella ammissibile per l'assegnazione delle aree riservate all'edilizia abitativa agevolata possono essere ammesse soltanto all'acquisto di alloggi. Questa disposizione non si applica in caso di soci risultanti appartenenti a tale fascia dopo l'assegnazione del terreno.

La sostituzione di soci è ammessa, fatto salvo il punteggio minimo richiesto, soltanto dopo la pubblicazione della graduatoria. Soci con famiglia non possono essere sostituiti da soci senza famiglia.

Art. 5.

Le graduatorie formate a norma degli articoli 3 e 4 vengono pubblicate nell'albo della provincia e l'esito delle domande viene comunicato agli interessati con indicazione della data di pubblicazione.

Art. 6.

I richiedenti di agevolazioni per costruzione nuova o trasformazione, le cui domande sono state accolte dal comitato per l'edilizia residenziale, devono presentare all'assessorato per l'edilizia agevolata entro centottanta giorni dalla comunicazione di cui all'art. 8 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, i seguenti documenti in duplice copia:

a) estratto tavolare e foglio di possesso relativi all'area, sulla quale sorgerà la costruzione;

b) progetto di costruzione con tutte le piante, sezioni e prospetti esterni in scala 1:100 o 1:50 con concessione edilizia ed autorizzazione di tutela del paesaggio nelle zone di vincolo paesaggistico, rilasciata ai sensi dell'art. 8 della legge provinciale del 25 luglio 1970, n. 16;

c) una planimetria generale in scala mappale;

d) il preventivo di spesa con elenco prezzi;

e) la relazione tecnica descrittiva.

I richiedenti ammessi per l'acquisto di un alloggio dovranno presentare entro il termine di cui sopra i seguenti documenti in duplice copia:

a) stralcio, vistato dal comune, del progetto esecutivo del fabbricato, per il quale è stata rilasciata concessione edilizia. Tale stralcio debitamente firmato dall'impresa costruttrice, dovrà contenere la pianta dell'abitazione da acquistare, la relativa planimetria, nonché l'elencazione della superficie utile dei singoli vani dell'abitazione;

b) una relazione tecnica descrittiva.

Per l'acquisto di alloggi costruiti prima del 31 dicembre 1975 l'importo del singolo mutuo agevolato di cui al primo periodo dell'art. 7 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, viene riferito al prezzo d'acquisto risultante dall'atto di compravendita, qualora questi risulti inferiore a quello calcolato ai sensi dell'art. 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1.

Art. 7.

L'erogazione del mutuo in caso di nuova costruzione avviene nelle seguenti rateazioni:

il 20% quale anticipo all'inizio dei lavori;

il 20% al termine dei lavori di copertura del tetto completo del manto di tegole;

il 40% ad avvenuta esecuzione degli intonaci, pavimenti freddi e posa in opera delle serramenta;

il 20% al rilascio della licenza d'uso.

I pagamenti di cui sopra avvengono su autorizzazione dell'assessore per l'edilizia abitativa agevolata in base all'inizio rispettivamente allo stato di avanzamento dei lavori, accertato da un tecnico dell'assessorato.

Il caso di costruzione di più fabbricati da parte di cooperative l'erogazione del mutuo può essere effettuata anche per un singolo lotto che deve comprendere almeno un terzo dei fabbricati programmati dalla cooperativa.

Nel caso di acquisto di abitazione l'erogazione del mutuo avviene in unica soluzione ad avvenuto passaggio della proprietà. Per il pagamento dell'ultima rata ovvero erogazione in unica soluzione del mutuo, qualora avvenga in anno diverso da quello di ammissione, i richiedenti devono presentare nuova documentazione sulla perdurante sussistenza dei requisiti generali per l'ammissione alle agevolazioni provinciali, nonchè dichiarazione anagrafica che la singola abitazione è già occupata dal richiedente stesso.

Art. 8.

Si considerano località agevolmente raggiungibili dal posto di lavoro ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, lettera *b*), della legge provinciale del 2 aprile 1962, n. 4, le località che siano raggiungibili con mezzi ordinari di linea e che non distino più di km 30 dal posto di lavoro.

Art. 9.

Per la formazione della graduatoria dei richiedenti singoli di cui alla lettera *f*), dell'art. 2, della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, si applicano oltre quelli contenuti ai numeri 1*a*), 2, 3, 5, I, II, 7 e 8 del precedente art. 3 il seguente criterio:

distanza dell'abitazione dal più vicino centro abitato:

a) quando l'abitazione sia raggiungibile solo per via pedonale e disti:

più di 30 minuti di percorso a piedi . . .	punti 3
più di 60 minuti di percorso a piedi . . .	» 5

b) quando l'abitazione sia raggiungibile su strada camionabile e disti più di 3 km . . . . . punti 2

I richiedenti ammessi devono presentare all'assessorato per l'edilizia agevolata entro centottanta giorni dalla comunicazione della ammissione i seguenti documenti in duplice copia:

a) estratto tavolare, dal quale risulti la proprietà da parte del richiedente del fabbricato da recuperare;

b) progetto dei lavori di recupero con tutte le piante, sezioni e prospetti esterni in scala 1:100 o 1:50 con concessione edilizia ed autorizzazione di tutela del paesaggio nelle zone di vincolo paesaggistico, rilasciata ai sensi dell'art. 8 della legge

provinciale del 25 luglio 1970, n. 16; in caso di lavori di manutenzione straordinaria autorizzazione del sindaco ad eseguire i lavori;

c) una planimetria generale in scala mappale;

d) il preventivo di spesa;

e) la relazione tecnica descrittiva.

L'erogazione del contributo o del mutuo può essere effettuata in due rate, di cui la prima su stato di avanzamento di almeno la metà dei lavori. La rata da liquidare a lavori ultimati non può essere comunque inferiore al 40% del contributo o mutuo concesso. Per l'erogazione dell'ultima rata si applica l'ultimo comma del precedente art. 7.

Art. 10.

Il regolamento, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 3 ottobre 1966, n. 38, e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato.

Art. 11.

La deliberazione di cui all'art. 10, primo e secondo comma, della legge 25 novembre 1978, n. 52, cui si applicano i primi due commi dell'art. 36-*bis* dell'ordinamento urbanistico, devono contenere:

A) La delimitazione della zona di recupero in scala del piano urbanistico comunale con la descrizione generale del degrado.

B) L'indicazione per ciascun edificio dell'intera zona di recupero del numero delle abitazioni preesistenti e del numero delle abitazioni, per le quali si rende opportuno il recupero mediante uno degli interventi di cui all'art. 13, primo comma, lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*), della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52.

C) L'indicazione degli interventi di cui alle lettere *b*) e *c*), dell'art. 11, terzo comma, della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, motivando l'impostazione con riguardo anche al tessuto urbanistico edilizio circostante.

D) L'individuazione con rappresentazione grafica in scala catastale degli immobili, complessi edilizi, isolati ed aree per i quali il rilascio della concessione è subordinata alla formazione dei piani di recupero di cui all'art. 11, della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52. Non può essere prescritto un piano di recupero per gli interventi di manutenzione. Per ogni edificio compreso in un piano di recupero devono essere indicati gli interventi ritenuti necessari.

E) Per gli immobili non assoggettati al piano di recupero in assenza di piano di attuazione la delibera deve contenere la normazione relativa agli indici di edificazione di cui all'art. 14, primo comma, n. 2, dell'ordinamento urbanistico.

La deliberazione di cui all'art. 36, secondo comma, della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, deve contenere quanto dovuto alle lettere *B*) e *D*) del comma precedente.

Nel rispetto della finalità della legge volta al recupero del patrimonio edilizio per il fabbisogno abitativo, nel piano di recupero se prescritto o nel progetto di intervento di recupero soggetto a concessione, è consentita una destinazione d'uso diversa dalla utilizzazione preesistente, purchè il patrimonio edilizio compreso nel piano o nel progetto, non subisca complessivamente una diminuzione della superficie utile di calpestio già destinata ad abitazione, anche se dichiarata inabitabile, ma suscettibile di recupero nè del numero preesistente di abitazioni, fatta eccezione per la volumetria residenziale per la quale il piano di recupero preveda la demolizione senza ricostruzione.

Art. 12.

La concessione edilizia per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente non compresi nei piani di recupero è data ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 20 agosto 1972, n. 15, solo per quelli inclusi nei programmi pluriennali di attuazione.

Art. 13.

L'agevolazione prevista nell'art. 24 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, si applica anche in caso di recupero di edifici contenenti più di una abitazione da parte dello stesso proprietario ai sensi della lettera *F*), del primo comma, dell'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15.

Art. 14.

Per le zone residenziali comprese nel centro edificato fino a quando non siano stati dichiarati validi i piani di risanamento di cui all'art. 36 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, o non sia prescritto un piano di attuazione o non esista normazione relativa agli indici di edificazione di cui all'art. 14, primo comma, n. 2, dell'ordinamento urbanistico provinciale, si applicano il terzo e quarto comma dell'art. 10 della legge provinciale citata. Gli articoli 21 e 23 del decreto del presidente della giunta provinciale del 15 maggio 1974, n. 39, e successive modifiche, sono abrogati.

Art. 15.

Per il piano di recupero concernente singoli immobili sono sufficienti — ai sensi dell'art. 15, ultimo comma, della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52 — gli elementi di cui ai numeri 1), lettera *a*), 2) e 3) del primo comma dello stesso articolo. L'elemento di cui alla lettera *b*) del n. 1) può essere sostituito dal progetto esecutivo.

(6359)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 febbraio 1979, n. **11**.

Quarto regolamento di esecuzione alla legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, sulla riforma del diritto di edificare.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 15 *maggio* 1979)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, sulla riforma del diritto di edificare;

Vista la delibera della giunta provinciale n. 589 del 29 gennaio 1979, concernente l'approvazione del regolamento di esecuzione alla legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1;

Visto l'art. 53 del testo unico delle leggi sullo statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1972, n. 670;

In esecuzione della succitata delibera;

Decreta:

Articolo unico

Il termine di cui all'art. 4, ultimo comma, del decreto del presidente della giunta provinciale del 13 aprile 1978, n. 6, è prorogato fino al 30 aprile 1979.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 21 febbraio 1979

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1979
Registro n. 4, *foglio n.* 66

(6360)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 aprile 1979, n. **14**.

Quinto regolamento di esecuzione alla legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, sulla riforma del diritto di edificare.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del 29 maggio* 1979)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, sulla riforma del diritto di edificare;

Vista la delibera della giunta provinciale n. 1960 del 26 marzo 1979, concernente l'approvazione del quinto regolamento di esecuzione alla legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1;

Visto l'art. 53 del testo unico delle leggi sullo statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1972, n. 670;

In esecuzione della succitata delibera;

Decreta:

Articolo unico

All'art. 1 del regolamento di esecuzione alla legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale del 13 aprile 1978, n. 6, l'importo di L. 80.000 di cui al n. 1) è aumentato a L. 92.000 e l'importo di L. 320.000 di cui al n. 2) è aumentato a L. 368.000.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 10 aprile 1979

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1979, *Registro n.* 4, *foglio n.* 121

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 aprile 1979, n. **15.**

Modifica del regolamento di esecuzione all'ordinamento urbanistico provinciale.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 29 *maggio* 1979)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 20 settembre 1973, n. 38, modifiche al testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento urbanistico, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale del 23 giugno 1970, n. 20;

Visto l'art. 7 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale del 15 maggio 1974, n. 39, modificato con decreto del presidente della giunta provinciale del 19 giugno 1975, n. 36;

Vista la delibera della giunta provinciale n. 1665 del 12 marzo 1979, concernente la modifica al regolamento di esecuzione all'ordinamento urbanistico provinciale;

Visto l'art. 53 del testo unico delle leggi sullo statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1972, n. 670;

In esecuzione della succitata delibera;

Decreta:

Articolo unico

E' stralciato il primo comma dell'art. 7 del decreto del presidente della giunta provinciale del 15 maggio 1974, n. 39, modificato con decreto del presidente della giunta provinciale del 19 giugno 1975, n. 36.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 11 aprile 1979

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1979 *Registro n.* 4, *foglio n.* 133

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 aprile 1979, n. **17.**

Modifica al regolamento di esecuzione alla legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, sulla riforma del diritto di edificare, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale del 13 aprile 1978, n. 6.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 29 *maggio* 1979)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, sulla riforma del diritto di edificare;

Visto il regolamento di esecuzione alla legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale del 13 aprile 1978, n. 6;

Vista la delibera della giunta provinciale n. 2171 del 2 aprile 1979, concernente l'approvazione della modifica al regolamento di esecuzione alla legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale del 13 aprile 1978, n. 6;

Visto l'art. 53 del testo unico delle leggi sullo statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1972, n. 670;

In esecuzione della succitata delibera;

Decreta:

Articolo unico

E' emanata l'allegata modifica al regolamento di esecuzione alla legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, sulla riforma del diritto di edificare, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale del 13 aprile 1978, n. 6.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 13 aprile 1979

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1979 *Registro n.* 4, *foglio n.* 122

Modifica al regolamento di esecuzione alla legge provinciale 3 *gennaio* 1978, *n.* 1, *sulla riforma del diritto di edificare, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale* 13 *aprile* 1978, *n.* 6.

Art. 1.

All'art. 2 del regolamento di esecuzione alla legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale del 13 aprile 1978, n. 6, le lettere *c)* e *d)* sono sostituite dalle seguenti:

c) la superficie cantina, compresi gli accessi, nella misura del 30 per cento;

d) la superficie garage, compresi gli accessi, nella misura del 60 per cento;

e) la superficie del porticato nella misura del 25 per cento.

Art. 2.

All'art. 3 del regolamento di esecuzione alla legge provinciale 3 gennaio 1978, n 1, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale del 13 aprile 1978, n. 6, viene aggiunto il seguente comma:

« Agli effetti dell'art. 7 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, come modificato dall'art. 7 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, quella quota del prezzo di vendita, che è riferita alla metà del costo dell'area e del contributo di urbanizzazione, è determinata con il 20 per cento del costo di costruzione dell'alloggio ».

Art. 3.

Al numero 1 dell'art. 4 del regolamento di esecuzione alla legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale del 13 aprile 1978, n. 6, viene aggiunta la seguente lettera *c)*:

« Per il volume sotterraneo eccedente il quarto della cubatura sopra terra nella misura del 10 per cento della cubatura stessa ».

Art. 4.

Dopo l'art. 6 del regolamento di esecuzione alla legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale del 13 aprile 1978, n. 6, viene aggiunto il seguente articolo 7:

« L'esonero dal contributo sul costo di costruzione di cui alla lettera *d)* dell'art. 8 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, si applica pure alla cubatura eccedente i mc 400, che risulti dalla applicazione dell'altezza virtuale di metri 4,50 di cui al secondo comma dell'art. 32 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, alla superficie utile abitabile definita dall'art. 1 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4 ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 aprile 1979, n. **18.**

Seconda modifica al regolamento di esecuzione alle leggi provinciali 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche e 25 novembre 1978, n. 52, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale del 15 febbraio 1979, n. 9.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 29 *maggio* 1979)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Viste le leggi provinciali 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche e 25 novembre 1978, n. 52;

Vista la delibera della giunta provinciale n. 2324 del 9 aprile 1979, concernente l'approvazione della seconda modifica al regolamento di esecuzione alle leggi provinciali citate, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale del 15 febbraio 1979, n. 9;

Visto l'art. 53 del testo unico delle leggi sullo statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1972, n. 670;

In esecuzione della succitata delibera;

Decreta:

Articolo unico

E' emanata l'allegata seconda modifica al regolamento di esecuzione alle leggi provinciali 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni e 25 novembre 1978, n. 52, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale del 15 febbraio 1979, n. 9, consistente in due articoli.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 17 aprile 1979

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *maggio* 1979
Registro n. 4, *foglio n.* 124

Seconda modifica al regolamento di esecuzione alle leggi provinciali 2 *aprile* 1962, *n.* 4, *e successive modifiche e integrazioni e* 25 *novembre* 1978, *n.* 52, *emanato con decreto del presidente della giunta provinciale del* 15 *febbraio* 1979, *n.* 9.

Art. 1.

Il secondo comma del n. 8) dell'art. 3 del regolamento di esecuzione alle leggi provinciali 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni e 25 novembre 1978, n. 52, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale del 15 febbraio 1979, n. 9, è sostituito con il seguente:

« Ai percettori di pensione di invalidità dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sono attribuiti quattro punti, aumentabili a cinque qualora da un certificato del medico provinciale risulti una percentuale di diminuzione della capacità lavorativa superiore all'83 per cento ».

L'ultimo comma dell'art. 3 del regolamento di esecuzione alle leggi provinciali 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni e 25 novembre 1978, n. 52, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale del 15 febbraio 1979, n. 9, è sostituito con il seguente:

« Le domande che contengono dichiarazioni non veritiere non sono prese in considerazione ai fini della formazione della graduatoria, dandone comunicazione all'interessato ».

Art. 2.

Il secondo periodo del secondo comma dell'art. 4 del regolamento di esecuzione alle leggi provinciali 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni e 25 novembre 1978, n. 52, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale del 15 febbraio 1979, n. 9, è soppresso.

(6361)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 maggio 1979, n. **22.**

Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, sulla riforma del diritto di edificare.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 19 *giugno* 1979)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, sulla riforma del diritto di edificare;

Vista la delibera della giunta provinciale n. 2719 del 27 aprile 1979, concernente l'approvazione del regolamento di esecuzione alla legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1;

Visto l'art. 53 del testo unico delle leggi sullo statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1972, n. 670;

In esecuzione della succitata delibera;

Decreta:

Articolo unico

Il termine di cui all'art. 4, ultimo comma, del decreto del presidente della giunta provinciale del 13 aprile 1978, n. 6, è prorogato fino al 31 luglio 1979.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 4 maggio 1979

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *aprile* 1979
Registro n. 4, *foglio n.* 162 –

(6362)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100792390)